

Codice A1813A

D.D. 15 giugno 2017, n. 1855

Autorizzazione idraulica n. 4938/2017 per sistemazioni del rio Gavas-San Rocco e del torr. Ceronda (demaniale), in attuazione P.M.O. in La Cassa (To). Richiedente: Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone.

In data 15.03.17 l'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede in Ceres (To) Frazione Fè n 2, C.F. n 92049610014, nell'ambito dei Piani di Manutenzione Ordinaria, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica su progetti di sistemazioni sottobacini idrografici ricadenti nel territorio del Comune di La Cassa (To). Gli interventi, per quanto di competenza, riguardano: scheda CE16001), in loc. Cava, sul rio Gavas-San Rocco (demaniale), a valle dell'intersezione con l'attraversamento S.P. 181, è prevista la realizzazione di difese spondali in gabbionate ed interposta pavimentazione in massi, con taglio di rinnovamento della vegetazione spondale a monte e valle del medesimo attraversamento; scheda CE05001), in loc. Cascina Bassa, sul torrente Ceronda, movimentazione di materiale di sovralluvionamento per mc 2.770 con imbottimento della sponda sx in erosione.

Il tutto come precisamente riportato sugli elaborati agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Massimo Tuberga, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone con Deliberazione della Giunta in data 08.03.17 n. 24, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Il Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, su richiesta dello scrivente Settore, in data 31.05.17 con nota prot 66593 ha espresso parere favorevole sul progetto, con condizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti la l.r. 4/2009 e regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011 e s.m.i;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004 (ingresso in alveo), l'Unione Montana Comuni Valli Lanzo, Ceronda e Casternone all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del rio Gavas-San Rocco nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni delle difese il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate; le stesse difese dovranno essere adeguatamente collegate lato monte ai manufatti esistenti (su cui si effettueranno verifiche di legittimità);
3. dovrà essere accertata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati per la pavimentazione sul rio Gavas-San Rocco a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza; detti massi dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN;
4. il paramento esterno delle difese spondali sul rio Gavas-San Rocco dovrà essere realizzato in scavo e raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale; mentre le stesse dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. gli embrici costituenti opere di scarico acque nel rio Gavas-San Rocco, dovranno essere posati in scavo ed adeguatamente ancorati al suolo, al fine di prevenirne l'asportazione in caso di piene;
6. le movimentazioni di materiale d'alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici agli atti; per i lavori sul torr. Ceronda, gli scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili) e comunque non oltre la quota del talweg;
7. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
8. l'intervento di taglio della vegetazione dovrà essere eseguito nel rispetto degli art. 37 e 37 bis del Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011 e s.m.i, in particolare:
 - a) le formazioni arboree che possono essere causa di impedimento/ostacolo al deflusso delle

acque di espansione dovranno essere sfoltite, avendo cura di mantenere quelle più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente; b) in base all'art. 96/f del R.D. 523/1904 e all'art. 37/2 del Regolamento Forestale, per la fascia di m 10,00 dal ciglio di sponda del corso d'acqua dovrà essere effettuato il taglio delle piante presenti; il taglio dovrà riguardare comunque le alberature che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, con abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperenti ovvero con apparato radicale esposto; c) è vietata la rimozione/abbruciamento delle ceppaie radicate sulle ripe del corso d'acqua, come disposto dall'art. 96/c del R.D. 523/1904; d) dovrà essere garantita la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione ed aventi stabilità fisico-meccanica; e) è fatto obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento dei materiali d'esbosco dalle zone inondabili;

9. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
12. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica dei cantieri, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

18. dovrà essere trasmessa, a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
20. dovrà essere osservato il parere del Servizio Tutela della Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, di cui alla nota in data 31.05.17 prot 66593;
21. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, gli scarichi in alveo al rio Gavas-San Rocco potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano BELLONE)